



COMUNE DI BORUTTA

Provincia di Sassari

BANDO GENERALE DI CONCORSO

**PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA VALEVOLE PER
L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI N. 1 ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA SITO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORUTTA (SS)**

1. Indizione Bando

E' indetto, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 06/04/1989 N. 13 come modificata dalla L.R. del 28/5/1990 N. 14, il bando generale di concorso valevole per la graduatoria generale finalizzata all'assegnazione in locazione di N. 1 alloggio di edilizia residenziale pubblica risultato sfritto ed altri di eventuale edificazione o eventualmente recuperati, destinati alla generalità dei cittadini e alle categorie speciali (anziani e giovani coppie), che si renderanno disponibili nel Comune di Borutta.

2. Requisiti generali per la partecipazione al Concorso

2.1 - Può partecipare al concorso per conseguire l'assegnazione di un alloggio residenziale pubblico chi possieda, ai sensi dell'art. 2 della L.R. N. 13/89, i seguenti requisiti:

a) Cittadinanza italiana o di un paese della Comunità Europea, salva l'ammissibilità del cittadino straniero qualora tale diritto sia riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali;

b) Residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Borutta, salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati. Si intende per attività lavorativa principale l'attività alla quale viene dedicato almeno i 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricava almeno i 2/3 del reddito complessivo risultante dalla documentazione fiscale; Cittadino straniero che risieda almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero 5 anni nella Regione Sardegna;

c) Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale di assegnazione.

E' considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 13 della Legge 27/07/1978 N. 392, non sia inferiore a mq. 45 per un nucleo familiare composto da una o due persone, non inferiore a mq. 60 per tre o quattro persone, non inferiore a mq. 75 per cinque persone, non inferiore a mq. 95 per sei persone ed oltre.

Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno due vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da due persone e quello di un vano, esclusi cucina e servizi, per nucleo di una persona. In caso di diritto di proprietà o usufrutto su alloggio inadeguato, si applica il disposto dell'art. 9, punto b.2.2. della L.R. N. 13/89;

d) Non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della citata Legge 27/07/1978 N. 392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'indicato ambito territoriale nazionale;

e) Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo a risarcimento del danno;

f) Reddito annuo complessivo del nucleo familiare, determinato ai sensi dell'art. 21 della Legge 05/08/1978 N. 457 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore a € **13.578,00**.

Il reddito complessivo di riferimento è dato da quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, e da tutti gli emolumenti, indennità, pensioni e sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse;

g) Non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'eventuale precedente alloggio assegnato in concessione semplice.

2.2 - Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, risultare instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso ed essere dichiarata in forma pubblica sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati.

2.3 - I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e limitatamente alle precedenti lettere c), d), e) e g), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione.

2.4 - Non possono presentare domanda di assegnazione coloro che abbiano abusivamente ceduto, in tutto o in parte, altro alloggio di edilizia residenziale pubblica già ottenuto in locazione.

3 - Condizioni soggettive ed oggettive attributive di punteggio

3.1 - Le graduatorie generali di assegnazione sono formate, come stabilito dall'art. 9 della L.R. N.13/89, sulla base di punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti e relativi nuclei familiari, con prevalente considerazione per l'obiettivo livello di gravità del loro fabbisogno abitativo.

3.2 - Con lo stesso punteggio conseguito nelle graduatorie generali, da queste vengono quindi stralciate, a norma dell'art. 13 della L. R. N. 13/89, particolari sub-graduatorie di categorie prioritarie di concorrenti, socialmente meritevoli di più marcata attenzione.

3.3 - I punteggi sono così attribuiti:

a) Condizioni soggettive [8 punti]

a.1) reddito pro-capite del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'art. 21 della Legge 05/08/1978 N. 457 e s. m., non superiore a € **1.477,00** annue per persona: **punti 2**;

non superiore a € **2.462,00** annue per persona: **punti 1**.

Dette classi di reddito vengono automaticamente aggiornate in relazione alle modifiche annuali del limite di assegnazione effettuate dal CIPE, ai sensi dell'articolo 13-bis della Legge 15/02/1980 N. 25;

a.2) nuclei familiari composti da cinque unità ed oltre: **punti 1**;

a.3) richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: **punti 1**;

a.4) famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno: **punti 1**.

Il punteggio è attribuibile soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;

a.5) presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 fino a 2/3: **punti 2**;

a.6) presenza di handicappati nel nucleo familiare, da certificare da parte delle autorità competenti (ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera handicappato il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3: **punti 3**.

Detto punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto a.5);

a.7) nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati, profughi) o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla data del bando: **punti 2**.

Detto punteggio non è cumulabile con a.3) e a.4).

b) Condizioni oggettive [10 punti]

b.1) situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno due anni dalla data del bando, dovuta a:

b.1.1) abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione (anche comprovata sopravvenuta inidoneità abitativa dichiarata dai competenti organi per motivi statico-strutturali ed igienico-sanitari), ovvero procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica (condizione molto grave): **punti 4**;

b.1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità (condizione grave): **punti 2**.

Si prescinde dalla sussistenza della condizione biennale quando la sistemazione precaria di cui al punto b.1.1) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o d'imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto;

b.1.3) abitazione in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità, ineliminabile con normali interventi manutentivi: **punti 2**.

La condizione b.1.1) non è cumulabile con la condizione b.1.3).

b.2) situazione di disagio abitativo esistente alla data del bando;

b.2.1) abitazione in alloggio sovraffollato:

- da due persone a vano utile: **punti 2**;
- da tre persone a vano utile: **punti 3**;
- da quattro persone a vano utile: **punti 4**;

b.2.2) il suddetto punteggio è attribuito solo in misura di 0,50 al titolare di un diritto di proprietà o usufrutto su alloggio considerato inadeguato ai sensi del precedente articolo 2, punto c) se il titolare medesimo non si impegna, all'atto della richiesta per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, a cedere in locazione l'alloggio stesso ad un soggetto tra quelli inclusi nelle graduatorie e per il quale l'alloggio sia da considerare adeguato;

b.3) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio (condizioni molto gravi): **punti 4**. Non è cumulabile la condizione b.3) con le altre condizioni oggettive. Non sono cumulabili le condizioni dei precedenti punti b.1.2) e b.2.1).

4 - Sub Graduatorie

Appartengono alle categorie di concorrenti, che saranno inseriti nella graduatoria generale e d'ufficio e, con i medesimi punti, in apposite sub graduatorie categorie "anziani" e "giovani coppie" come individuate ai punti a3) e a4) dell'art. 9 della L.R. N. 13/89. Sono inseriti altresì in una sub graduatoria gli invalidi o handicappati di cui al punto a5) dell'art.9 della L.R. N. 13/89.

La quota degli alloggi da assegnare alle categorie sopraindicate è così determinata:

a) ad anziani, giovani coppie, persone sole, vengono assegnati prioritariamente gli alloggi di superfici utile non superiore a mq. 45, da ripartirsi fra tali due categorie in percentuale alle relative domande, garantendo agli anziani una percentuale in ogni caso non inferiore al 10 per cento degli alloggi minimi realizzati;

b) ad invalidi e portatori di handicap vengono assegnati prioritariamente gli alloggi collocati al piano terra nonché quelli inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto disposto dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 27/4/1978 N. 384.

Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche citate nei precedenti commi e non assegnati alle categorie particolari cui sono prioritariamente destinati saranno assegnati secondo le graduatorie generali. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 6/4/1989 N. 13, e secondo le modalità in esso indicate di richiedere all'Amministrazione regionale eventuali quote di riserva di tutti gli alloggi da assegnare per far fronte a specifiche situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di emigrati, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine od altre motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità. Gli aspiranti a tali alloggi, se raggiunti da sfratti esecutivi ovvero emigrati rientrati da non oltre 12 mesi rispetto alla data di pubblicazione del bando di concorso ovvero profughi, saranno inseriti previa domanda oltre che nella graduatoria generale di cui al presente bando, anche nella sub graduatoria speciale col punteggio che avranno conseguito nella graduatoria generale.

Potrà essere incluso nella riserva, anche in assenza di previa inserzione nella graduatoria generale, purché l'esigenza sia sopravvenuta successivamente al termine di scadenza del bando di concorso, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale in data 05/12/1989, chi sia stato soggetto a:

1. sgombero di unità abitative di proprietà pubblica da recuperare, non occupate abusivamente o senza titolo;
2. trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine;

3. pubblica calamità dichiarata dalla competente Autorità.

5 - Canone di locazione

Il canone di locazione degli alloggi è stabilito dalla L.R. 06/04/1989 N 13 come modificata dalla L.R. 28/5/1990 N. 14 e dalla L.R. 05/07/2000 N. 7.

6 - Modalità di compilazione delle domande

Le domande di partecipazione al concorso, munite di marca da bollo da € 16,00, debbono essere redatte, a pena di esclusione, sugli appositi moduli distribuiti presso il Comune di Borutta.

Le domande debitamente compilate e documentate, devono essere sottoscritte congiuntamente dal richiedente e dai componenti maggiorenni del nucleo familiare, secondo le modalità stabilite dall'art. 38, comma 3 del D.P.R N. 445/2000.

6.1 - Indicazione del numero di codice fiscale e di recapito.

Il richiedente e tutti i componenti del nucleo familiare debbono obbligatoriamente indicare nel modulo il proprio numero di codice fiscale e l'esatto recapito presso il quale si dovranno effettuare le comunicazioni relative al concorso.

6.2.1 - Per la generalità dei cittadini dovrà essere indicato:

- la cittadinanza, la residenza del concorrente ed il comune sede dell'attività lavorativa;
 - la composizione del nucleo familiare, corredata dai dati anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun componente;
 - il reddito complessivo del nucleo familiare, computato in termini reali senza le detrazioni e gli abbattimenti di cui all'art. 21 della Legge 05/08/1978, N. 457 e successive modifiche ed integrazioni;
 - l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;
 - ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria;
- Per il cittadino straniero: dichiarazione consolare attestante l'esistenza della condizione di reciprocità con lo Stato Italiano;

6.2.2 - Per ogni persona indicata nella domanda di età superiore a 15 anni dovrà essere dichiarato:

- a) Se lavoratori dipendenti o pensionati:
reddito imponibile risultante dal modello CUD, UNICO o 730 (se presentati) relativo all'intero anno solare precedente la presentazione della domanda,
- b) Se lavoratori autonomi:
reddito imponibile risultante dalla denuncia dei redditi relativo all'anno solare precedente alla presentazione della domanda;
- c) Se disoccupati e/o in cerca di prima occupazione: Io stato di disoccupazione
- d) Se studenti: l'istituto scolastico regolarmente frequentato, indicando se trattasi di corso diurno o serale.

La dichiarazione mendace comporta l'esclusione del concorrente dalla graduatoria, salva l'applicazione della legge penale.

Documentazione da allegare alla domanda

Le situazioni che determinano l'attribuzione del punteggio, come indicato nell'apposito modulo di presentazione della domanda, che non possono essere comprovate con dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (art. 46 e 47 D.P.R. N. 445/2000) devono essere dimostrate allegando la documentazione relativa.

L'omessa presentazione anche di uno solo dei predetti documenti, potrà comportare l'esclusione dal concorso.

6.2.3 - Per le categorie speciali:

- Oltre a tutti i documenti richiesti per la generalità dei cittadini, deve essere comprovata l'appartenenza ad una o più categorie speciali:
 - a) famiglia di nuova formazione:
 - Famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda, (indicare data del matrimonio),
 - Nuclei familiari la cui costituzione è prevista entro un anno, dichiarazione relativa alla volontà di contrarre matrimonio e indicazione del reddito di ciascuno dei nubendi.
 - b) Portatori di Handicap e invalidi:
 - Certificato attestante l'handicap e l'invalidità rilasciato dalla competente autorità sanitaria.

7 - Termine per la presentazione delle domande

Le domande dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune di BORUTTA e presentate presso il medesimo Comune entro il termine perentorio del **20 NOVEMBRE 2013**.

Sono ritenute valide anche le domande spedite per raccomandata con avviso di ricevimento entro i termini su indicati.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni per i residenti nell'area europea e di 90 giorni per i residenti in paesi extraeuropei.

8 - Formazione della graduatoria

La graduatoria provvisoria con l'indicazione analitica del punteggio conseguito da ciascun concorrente ovvero dagli eventuali motivi di esclusione, sarà pubblicata nelle seguenti sedi: Comune di Borutta e A.R.E.A. di Sassari.

Ai lavoratori all'estero è data notizia mediante lettera raccomandata della pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita nella graduatoria provvisoria.

La graduatoria indicherà, altresì, le modalità ed i termini per il ricorso ai fini della formazione della graduatoria definitiva.

Esaurito l'esame delle opposizioni, si procederà alla formulazione della graduatoria definitiva.

Tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio verrà effettuato il sorteggio.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria.

9 - Tutela dati Personali

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 30/06/2003 N. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informano i cittadini che i dati acquisiti verranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di assegnazione degli alloggi E.R.P.

Borutta, li 09 Ottobre 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Graziella Rassu)